



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Controversia Fanelli Francesco c/A.M.A.T. per attribuzione qualifica superiore. Autorizzazione a transigere.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO RIFERISCE:

Con ricorso al Pretore del Lavoro, notificato in data 16/06/1994, il dipendente Fanelli Francesco Paolo, attualmente in possesso della qualifica di addetto pratiche amministrative liv. 6, adiva le vie legali per ottenere, con decorrenza 1° luglio 1993, il riconoscimento della qualifica superiore di segretario liv. 5°

La C.A. decideva di resistere al predetto ricorso, affidando mandato legale all'Avv. Nicola Grippa.

Nella riunione del 10/04 u.s. la C.A. ha già esaminato il parere, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, con cui il Capo Ripartizione Affari Legali, Avv. Olimpia Cimaglia, evidenziava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931 e, quindi, la relativa convenienza per l'Azienda di transigere la controversia in atto alle seguenti condizioni:

- a) inquadramento giuridico del Fanelli nella qualifica di segretario, liv. 5° ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 01/01/1994;
- b) riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con relativi interessi;
- c) compensazione delle spese di giudizio.

Nella predetta riunione, la C.A. dava mandato a questa Direzione di invitare anche il difensore officiato dall'Azienda, Avv. Grippa, ad esprimersi sulla convenienza di addivenire ad un componimento bonario della controversia in oggetto, nei termini di cui al citato parere redatto dall'Avv. Cimaglia.

Con propria nota del 19 aprile 1995, allegata alla presente deliberazione, l'Avv. Grippa ha dichiarato di non ritenere opportuno risolvere transattivamente la controversia, rilevando non solo che al Fanelli le funzioni superiori non erano state affidate per più di sei mesi in un anno, ma anche che in applicazione dell'art. 9 dell'A.N. del 24/07/1987 all. A, a seguito della L. n° 270/1988 ed in assenza di specifica regolamentazione aziendale, tutte le progressioni di carriera del personale dovevano avvenire mediante concorso o prova attitudinale.

Al riguardo occorre precisare che, come già rilevato dall'Avv. Cimaglia nella sua relazione, e riscontrato ulteriormente da un esame degli atti aziendali, al Fanelli le funzioni superiori sono state affidate dal 1° luglio 1993 al 31/12/1993 e che, pertanto, si sono compiuti i sei mesi di reggenza, quale requisito richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 citato.

Inoltre, già in situazioni analoghe (vedi controversia per attribuzione qualifica superiore promossa dal dipendente Sallustio Raffaele e transatta in esecuzione della deliberazione n° 201/1995) l'Azienda ha provveduto a transigere alle stesse condizioni e, pertanto, ciò potrebbe pregiudicare la difesa nel corso del presente giudizio.

Infine, come peraltro evidenziato anche dall'Avv. Grippa, transigendo il giudizio de quo verrebbero compensate le spese legali.

Pertanto, anche al fine di non proseguire in un'inutile contenzioso che comporterebbe solo un aggravio di ulteriori spese per l'Azienda, propongo di transigere la controversia di cui all'oggetto alle condizioni indicate nel parere dell'Avv. Cimaglia, con rinuncia espressa del Fanelli a rivalutazione

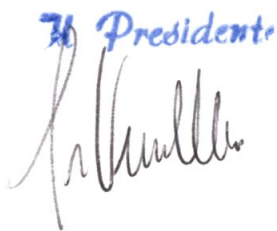
monetaria sulle somme da corrisponderci e cancellazione della causa dal ruolo.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- udita la proposta del Direttore d'Esercizio e ritenuto di poterla condividere;
 - visti gli atti;
 - ritenuto, pertanto, poter autorizzare il Direttore d'esercizio a transigere la controversia nei termini sopra indicati;
 - visto il bilancio preventivo 1995;
 - visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore
- Unanimemente

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore a transigere la controversia in atto con il dipendente Fanelli Francesco Paolo alle condizioni indicate nella narrativa del presente provvedimento, con rinuncia espressa dello stesso a rivalutazione monetaria sulle somme da corrisponderci e cancellazione della causa dal ruolo;
- di far gravare la spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati, nella misura in cui saranno quantificati dall'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico 1995 alla voce di Mastro "Spese di Personale".

Il Presidente


Il Segretario


15 DIC. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

- 4 GEN. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dotessa Maria Fabiola Menenti)

M. Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 14/dicembre/1995

N° di Protocollo : Dir/2717/95

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 11/dicembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

15/12/95
de Cesa

AVV. NICOLA GRIPPA
VIA S. LEONARDO N.30 TEL/FAX 099/862933
74010 MASSAFRA (TA)
VIALE LIGURIA N.95 TEL.099/351542
74100 TARANTO

22 APR. 1995

4965 di Prot.

SPETT.LE A.M.A.T.

VIA C. BATTISTI 657

TARANTO

→ - Dr. Mancini
- Avv. Cimaglia

entelle
per
M

Alla cortese attenzione del Direttore ing. Lucibello

Oggetto: proposta transattiva causa AMAT/Fanelli

Con riferimento alla proposta di transazione inviatami in data 14.4.95 (prot. Dir/117/95), come richiestomi, esprimo il seguente parere:

L'art.18 del regolamento allegato A del R.D. 148/31, richiamato dall'avv. Cimaglia, prevedeva il diritto alla promozione da parte del dipendente, qualora ricorressero le seguenti condizioni:

- 1) la destinazione a funzioni di grado superiore in adempimento di un ordine del direttore, espresso in forma certa e documentata;
- 2) la vacanza del posto per cause diverse da malattia o aspettativa del titolare;
- 3) la reggenza protrattasi per almeno sei mesi in un anno;
- 4) la mancanza di una prescrizione di attribuzione del posto mediante concorso.

Successivamente e' intervenuta la L.12.07.88 n.270, che ha realizzato la delegificazione di tutta la materia de qua,

Riceve lunedì mercoledì venerdì ore 18.00-20.00 o su appuntamento

demandando la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario alla contrattazione collettiva. In particolare, l'art.1, II comma, ha previsto la possibilita' che la contrattazione nazionale di categoria possa derogare al regolamento allegato A al R.D. 8.1.31 n.148, mentre il III comma ha disposto la caducazione degli effetti di tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale, con decorrenza dal 90.mo giorno dall'entrata in vigore della legge.

Ne discende che, delegificata la materia e caducati i regolamenti aziendali, occorre verificare se la contrattazione collettiva ha derogato al regolamento sopra citato. Tale deroga e' contenuta nell'accordo nazionale del 24.7.1987 (attualmente vigente), che all'art.9 recita:" Le progressioni di carriera avverranno mediante concorso o prova selettiva o prova attitudinale ed esclusivamente per la copertura di posti vacanti in organico, fatto salvo quanto disposto dalle norme di prima applicazione e norme transitorie di cui all'allegato B). I regolamenti aziendali per le progressioni di carriera non potranno derogare a quanto disposto al precedente comma ".

Alla luce delle disposizioni normative innanzi illustrate, ritengo che il sig. Fanelli non abbia diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, poiche' secondo il sopracitato Accordo Nazionale del 24.7.87, la progressione di carriera non puo' che avvenire mediante il superamento di un concorso o di una prova selettiva.

Ad abundantiam, faccio presente che, dalla documentazione in mio possesso, risulta che al Fanelli sono state affidate le funzioni di segretario, livello V dal 1° luglio, per un mese (v. nota 30.6.93), successivamente, con nota del 16 agosto gli sono state riaffidate le funzioni per altri tre mesi e con nota del 23 novembre tali funzioni gli venivano riaffidate fino al 31.12.93: complessivamente si hanno 5 mesi e 7 giorni, pertanto, anche a voler applicare l'art. 18 R.D. 148/1931, richiamato dall'avv. Cimaglia, non sarebbe comunque soddisfatto la condizione del superamento dei sei mesi di copertura del posto vacante.

A fronte di quanto innanzi esposto, vi è una proposta transattiva che ritengo, allo stato, non conveniente, per come formulata: il Fanelli vedrebbe sostanzialmente accolta in toto la sua pretesa e l'unico (limitato) vantaggio per l'AMAT sarebbe la compensazione delle spese.

Lascio, comunque, al prudente apprezzamento degli Organi Amministrativi competenti ogni ulteriore valutazione e determinazione.

Resto in attesa di cortese riscontro.

Distinti Saluti

Taranto li 19 aprile 1995

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical stroke and a horizontal flourish.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Taranto, li 30/03/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : Transazione Fanelli Francesco Paolo

Egr. Sig.

Direttore

SEDE

Si relaziona in merito alla controversia in atto fra l'AMAT ed il dipendente in epigrafe.

FATTO

Il dipendente Fanelli Francesco Paolo, già impiegato comune liv.8° ex L. 30/78, a seguito dell'entrata in vigore della L. 270/88, in applicazione del CCNL di categoria del 1986, è stato correttamente inquadrato nella qualifica di impiegato generico, liv.7°, con decorrenza 1/1/1989 e, dopo quattro anni, previa prova di idoneità, veniva inquadrato nella qualifica di addetto pratiche amministrative, liv. 6°, con decorrenza 01/01/1993.

In data 01/07/1993 al Fanelli venivano affidate con lettera scritta le funzioni di segretario liv. 5° nell'ambito dell'ufficio magazzino.

Il Fanelli, con ricorso al Pretore del Lavoro notificato in data 16/06/1994, conveniva in giudizio l'Azienda al fine di ottenere l'inquadramento giuridico-economico nella qualifica di segretario, liv.5°, con decorrenza 01/07/1993.

DIRITTO

Alla fattispecie de quo è applicabile l'art.18 R.D. 148/1931. Infatti, l'articolo citato prevede che il direttore dell'Azienda ha facoltà di adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di appartenenza. La norma in oggetto prevede, inoltre, che qualora in un anno la reggenza abbia la durata di sei mesi

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

ed il posto sia vacante, il Direttore debba deliberare l'effettiva promozione.

Orbene, nel caso che ci occupa, occorre rilevare che al Fanelli furono assegnate le funzioni superiori di segretario, liv.5° dal 01/07/1993 e tale affidamento fu prorogato fino al 31/12/1993, momento in cui si sono compiuti i sei mesi di reggenza, ulteriore requisito richiesto per l'applicabilità dell'art.18 R.D. n°148/1931.

Per quanto attiene, infine, la condizione della vacanza del posto, si evidenzia che la stessa era presente nell'organico derivato dall'organico 1986, in applicazione delle tabelle allegato B Accordo Nazionale 13/05/1987, ed inoltre il regolamento avanzamento e promozioni era decaduto per effetto della L.270/1988.

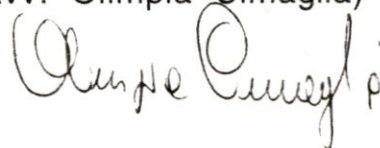
CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la controversia in oggetto potrebbe essere convenientemente transatta alle seguenti condizioni:

- a) inquadramento giuridico del Fanelli nella qualifica di segretario, liv.5° ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 01/01/1994;
- b) riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con relativi interessi;
- c) compensazione delle spese del giudizio.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



La presente copia, composta
da n. 5 facciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, li 11 DIC. 1995

IL SEGRETARIO

*Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*

